



Legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan). Modifiche

<i>Diritto vigente</i>	<i>Avamprogetto per la procedura di consultazione</i>
LPSan	
Art. 2 Oggetto ¹ Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di: a. infermiere; b. fisioterapista; c. ergoterapista; d. levatrice; e. dietista; f. optometrista; g. osteopata. ² Per tali professioni la presente legge disciplina segnatamente: a. le competenze di chi ha concluso i seguenti cicli di studio: 1. bachelor in cure infermieristiche, 2. bachelor in fisioterapia, 3. bachelor in ergoterapia, 4. bachelor di levatrice, 5. bachelor in alimentazione e dietetica, 6. bachelor in optometria, 7. bachelor in osteopatia, 8. master in osteopatia;	Art. 2 cpv. 1 lett. h, 2 lett. a n. 9 ¹ Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di: h. infermiere di pratica avanzata «Advanced Practice Nurse» (infermiere di pratica avanzata APN). ² Per tali professioni la presente legge disciplina segnatamente: a. le competenze di chi ha concluso i seguenti cicli di studio: 9. master in Advanced Practice Nursing;



Diritto vigente	Avamprogetto per la procedura di consultazione
b. l'accreditamento di tali cicli di studio; c. il riconoscimento dei titoli di studio esteri; d. l'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale; e. il registro delle professioni sanitarie (registro).	
Art. 3 Competenze generiche ¹ I cicli di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a offrono prioritariamente una formazione pratica e incentrata sui pazienti. ² Chi ha concluso un ciclo di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a deve possedere in particolare le seguenti conoscenze, attitudini e capacità: a. essere in grado di fornire, sotto la propria responsabilità professionale e in conformità con i principi della buona prassi professionale, servizi sanitari di qualità elevata; b. essere in grado, nell'esercizio della propria professione, di mettere in pratica nuove conoscenze scientifiche, di riconsiderare costantemente le proprie attitudini e capacità e di aggiornarle di continuo nell'ottica di un apprendimento permanente; c. essere in grado di valutare l'efficacia, l'adeguatezza e l'economicità delle proprie prestazioni e di agire di conseguenza; d. conoscere i fattori che contribuiscono a salvaguardare e promuovere la salute dell'individuo e di singoli gruppi della popolazione ed essere in grado di adottare provvedimenti atti a migliorare la qualità di vita; e. disporre delle conoscenze necessarie per adottare provvedimenti preventivi, diagnostici, terapeutici, riabilitativi e palliativi; f. conoscere i ragionamenti e i processi decisionali e operativi caratteristici del settore sanitario nonché l'interazione tra le varie professioni sanitarie e altri operatori dell'ambito curativo ed essere in grado di tenerne conto in modo ottimale al momento di adottare i propri provvedimenti; g. conoscere le basi legali del sistema svizzero di sicurezza sociale e del settore della sanità e sapere applicare tali conoscenze nella propria attività professionale; h. sapere spiegare il proprio operato in maniera attendibile e saperlo documentare in maniera dimostrabile; i. avere familiarità con i metodi di ricerca del settore della sanità e della prassi fondata su basi scientifiche ed essere in grado di partecipare a progetti di ricerca;	<i>Art. 3 cpv. 2 lett. j</i> ² Chi ha concluso un ciclo di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a deve possedere in particolare le seguenti conoscenze, attitudini e capacità:



Diritto vigente	Avamprogetto per la procedura di consultazione
j. essere in grado di sfruttare il potenziale degli strumenti di lavoro digitali nel settore della sanità.	j. essere in grado di utilizzare gli strumenti digitali nell'ambito delle cure in maniera competente e responsabile, comprendere le potenzialità degli strumenti e i rischi connessi ed essere in grado di trasmettere alle persone in cura le conoscenze necessarie per il loro utilizzo.
Variante 1: equiparazione dei titoli di formazione professionale superiore al master in Advanced Practice Nursing per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la professione di infermiere di pratica avanzata APN:	
Art. 12 Condizioni per l'autorizzazione ¹ L'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente: a. possiede il relativo titolo di studio di cui al capoverso 2 oppure un corrispondente titolo di studio estero riconosciuto; b. è degno di fiducia e offre la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione; c. padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione. ² Per le professioni elencate qui appresso sono necessari i seguenti titoli di studio: a. infermiere: bachelor of science SUP/SU in cure infermieristiche oppure infermiere dipl. SSS; b. fisioterapista: bachelor of science SUP in fisioterapia; c. ergoterapista: bachelor of science SUP in ergoterapia; d. levatrice: bachelor of science SUP di levatrice; e. dietista: bachelor of science SUP in alimentazione e dietetica; f. optometrista: bachelor of science SUP in optometria; g. osteopata: master of science SUP in osteopatia.	<i>Art. 12 cpv. 2 lett. a e h, nonché 2^{bis}</i> ² Per le professioni elencate qui appresso sono necessari i seguenti titoli di studio: a. infermiere: bachelor of science in cure infermieristiche di una scuola universitaria professionale (SUP) o di una scuola universitaria (SU) oppure diploma di infermiere di una scuola specializzata superiore (SSS); h. infermiere di pratica avanzata APN: master of science in Advanced Practice Nursing di una SUP o di una SU o titolo di formazione professionale superiore equiparato di cui al capoverso 2^{bis}.



Diritto vigente	Avamprogetto per la procedura di consultazione
³ Chi dispone dell'autorizzazione a esercitare la professione secondo la presente legge adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone.	^{2bis} Il Consiglio federale disciplina quali titoli di formazione professionale superiore sono equiparati al master of science in Advanced Practice Nursing di una SUP o una SU ai fini del rilascio dell'autorizzazione a esercitare la professione di infermiere di pratica avanzata APN. Può subordinare l'equiparazione a un titolo di studio supplementare.
<i>Variante 2: soltanto il master in Advanced Practice Nursing dà diritto all'ottenimento dell'autorizzazione a esercitare la professione di infermiere di pratica avanzata APN:</i>	
Art. 12 Condizioni per l'autorizzazione ¹ L'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente: a. possiede il relativo titolo di studio di cui al capoverso 2 oppure un corrispondente titolo di studio estero riconosciuto; b. è degno di fiducia e offre la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione; c. padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione. ² Per le professioni elencate qui appresso sono necessari i seguenti titoli di studio: a. infermiere: bachelor of science SUP/SU in cure infermieristiche oppure infermiere dipl. SSS; b. fisioterapista: bachelor of science SUP in fisioterapia; c. ergoterapista: bachelor of science SUP in ergoterapia; d. levatrice: bachelor of science SUP di levatrice; e. dietista: bachelor of science SUP in alimentazione e dietetica; f. optometrista: bachelor of science SUP in optometria; g. osteopata: master of science SUP in osteopatia.	<i>Art. 12 cpv. 2 lett. a e h</i> ² Per le professioni elencate qui appresso sono necessari i seguenti titoli di studio: a. infermiere: bachelor of science in cure infermieristiche di una scuola universitaria professionale (SUP) o di una scuola universitaria (SU) oppure diploma di infermiere di una scuola specializzata superiore (SSS); h. infermiere di pratica avanzata APN: master of science in Advanced Practice Nursing di una SUP o di una SU.



Diritto vigente	Avamprogetto per la procedura di consultazione
³ Chi dispone dell'autorizzazione a esercitare la professione secondo la presente legge adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone.	
Art. 34 Disposizioni transitorie ¹ Le autorizzazioni all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità nel relativo Cantone. ² Chi prima dell'entrata in vigore della presente legge non necessitava, secondo il diritto cantonale, di un'autorizzazione all'esercizio della professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale deve disporre dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 entro al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. ³ Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, i titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore e i titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti sono equiparati ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i particolari. Può dichiarare i diplomi intercantonali in osteopatia rilasciati entro il 2023 dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità equivalenti ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera g. ⁴ I cicli di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a già offerti al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere accreditati entro al massimo sette anni dalla sua entrata in vigore. ⁵ Le scuole universitarie che secondo la legge dell'8 ottobre 1999¹ sull'aiuto alle università oppure la legge del 6 ottobre 1995² sulle scuole universitarie professionali erano riconosciute come aventi diritto a un sussidio possono far accreditare i propri cicli di studio entro il 31 dicembre 2022, anche qualora non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 7 lettera a.	<i>Art. 34 cpv. 3</i> ³ Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, i titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore che corrispondono ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 sono equiparati a questi ultimi; altrettanto vale per i titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti secondo il diritto anteriore. Il Consiglio federale stabilisce quali titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore sono equiparati ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2. Può dichiarare i diplomi intercantonali in osteopatia rilasciati entro il 2023 dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità equivalenti ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera g. <i>Art. 34a Disposizione transitoria della modifica del ...</i> ¹ Le autorizzazioni all'esercizio della professione di infermiere di pratica avanzata APN sotto la propria responsabilità professionale rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della presente modifica conservano la loro validità nel relativo Cantone.

¹ RU 2000 948, 2003 187 all. cifra II 3, 2004 2013, 2007 5779 cifra II 5, 2008 307 3437 cifra II 18, 2011 5871, 2012 3655 cifra I 10, 2014 4103 all. cifra I 1

² RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 cifra I 11, 2014 4103 all. cifra I 2



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

<i>Diritto vigente</i>	<i>Avamprogetto per la procedura di consultazione</i>
	² Chi prima dell'entrata in vigore della presente modifica non necessitava, secondo il diritto cantonale, di un'autorizzazione all'esercizio della professione di infermiere di pratica avanzata APN sotto la propria responsabilità professionale deve disporre dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 entro al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.
	³ Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, i titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore che corrispondono ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera h sono equiparati a questi ultimi; altrettanto vale per i titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti secondo il diritto anteriore. Il Consiglio federale stabilisce quali titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore sono equiparati ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera h. ⁴ I cicli di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 9 offerti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica devono essere accreditati entro al massimo sette anni dalla sua entrata in vigore.



Modifica di un altro atto normativo

Il Codice penale del 21 dicembre 1937 è modificato come segue:

<i>Diritto vigente</i>	<i>Avamprogetto per la procedura di consultazione</i>
Art. 321 1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni³, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.⁴ Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'esercizio della professione o dopo la fine degli studi. 2. La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza. 3. Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare un'autorità e di collaborare con la stessa, sull'obbligo di dare informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.⁵	<i>Art. 321 n. 1, primo periodo</i> 1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni⁶, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati, gli infermieri di pratica avanzata APN come pure gli ausiliari di questi professionisti che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. ...

³ RS 220

⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).

⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).

⁶ RS 220



Modifica di un altro atto normativo

Il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 è modificato come segue:

<i>Diritto vigente a partire del 1° luglio 2024</i>	<i>Avamprogetto per la procedura di consultazione</i>
Art. 171 Per segreto professionale ¹ Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima. ² Essi sono tenuti a deporre se: a. sottostanno a un obbligo di denuncia; o b. ai sensi dell'articolo 321 numero 2 CP⁷, sono stati liberati dal segreto dal titolare del segreto o, per scritto, dall'autorità competente. ³ Anche se il depositario del segreto ne è stato liberato, l'autorità penale tiene conto del segreto professionale qualora il depositario renda verosimile che l'interesse del titolare del segreto al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità. ⁴ Rimane salva la legge del 23 giugno 2000⁸ sugli avvocati.	<i>Art. 171 cpv. 1</i> ¹ Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati, gli infermieri di pratica avanzata APN come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.

⁷ RS 311
⁸ RS 935.61



Modifica di un altro atto normativo

La Procedura penale militare del 23 marzo 1979 è modificata come segue:

<i>Diritto vigente a partire del 1° luglio 2024</i>	<i>Avamprogetto per la procedura di consultazione</i>
Art. 75 Diritto di non deporre Possono rifiutare di testimoniare: a.⁹ il coniuge dell'imputato o indiziato, anche se divorziato, il suo partner registrato, anche se l'unione domestica registrata è stata sciolta, o la persona che convive di fatto con lui; a^{bis}.¹⁰ i parenti e gli affini in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, gli affiliati, i figliastri, i genitori affilianti, il patrigno e la matrigna, i frateLLastri e le sorellastre dell'imputato o indiziato; b. gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell'esercizio della loro attività; se l'interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare, salvo che non sia preponderante l'interesse al mantenimento del segreto; c.¹¹ le persone che, per asserzione fededegna, esporrebbero se stesse o un congiunto menzionato nelle lettere a o a^{bis} al pericolo di un procedimento penale o di un grave detrimento, in particolare per l'onore e il patrimonio; le persone alle quali è stata garantita la tutela dell'anonimato conformemente agli articoli 98b–98d non possono rifiutare di deporre adducendo il pericolo di essere identificate.	<i>Art. 75 lett. b</i> Possono rifiutare di testimoniare: b. gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati, gli infermieri di pratica avanzata APN e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell'esercizio della loro attività; se l'interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare, salvo che non sia preponderante l'interesse al mantenimento del segreto;

⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹⁰ Introdotta dall'all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).



Modifica di un altro atto normativo

La legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche è modificata come segue:

<i>Diritto vigente</i>	<i>Avamprogetto per la procedura di consultazione</i>
Art. 6 Conoscenze, attitudini e capacità ¹ Chi ha concluso un ciclo di studio deve avere le seguenti conoscenze, attitudini e capacità: a. disporre delle basi scientifiche necessarie a predisporre provvedimenti preventivi, diagnostici, terapeutici, palliativi e riabilitativi; b. comprendere i principi e i metodi della ricerca scientifica; c. saper riconoscere e valutare i fattori di salvaguardia della salute e tenerne conto nella propria attività professionale; d. saper consigliare, accompagnare e assistere i pazienti in collaborazione con membri di altre professioni; e. essere in grado di analizzare le informazioni mediche e i risultati della ricerca, di valutare criticamente le relative conclusioni e di applicarle nella propria attività professionale; f. saper trarre insegnamento dalla collaborazione interdisciplinare con i membri di altre professioni; - g.¹² conoscere le basi legali del sistema svizzero di sicurezza sociale e del settore della sanità e sapere applicare tali conoscenze nella propria attività professionale; h. essere in grado di valutare l'efficacia, la pertinenza e l'economicità delle proprie prestazioni e agire di conseguenza; i. capire le relazioni tra l'economia pubblica, da un lato, e il settore della sanità e le sue diverse strutture di assistenza, dall'altro. ² Chi ha concluso un ciclo di studio deve essere in grado di applicare tali conoscenze, attitudini e capacità nella propria attività professionale e di completarle in permanenza.	<i>Art. 6 cpv. 1 lett. j</i> ¹ Chi ha concluso un ciclo di studio deve avere le seguenti conoscenze, attitudini e capacità: j. essere in grado di utilizzare gli strumenti digitali nell'ambito delle cure in maniera competente e responsabile, comprendere le potenzialità degli strumenti e i rischi connessi ed essere in grado di trasmettere ai pazienti le conoscenze necessarie per il loro utilizzo.

¹² Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).



Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche è modificata come segue:

<i>Diritto vigente</i>	<i>Avamprogetto per la procedura di consultazione</i>
Art. 5 Obiettivi ¹ Il perfezionamento estende e approfondisce le conoscenze, le capacità e la competenza sociale acquisite durante la formazione dispensata in una scuola universitaria, affinché i diplomati possano esercitare la loro attività nel corrispondente settore specialistico della psicologia sotto la propria responsabilità. Tiene conto degli aspetti specialistici e professionali e si fonda sulle conoscenze scientifiche attuali nel settore. ² Nell'ambito del settore prescelto, il perfezionamento conferisce alle persone che l'hanno assolto la capacità di: a. impiegare conoscenze, metodi e tecniche scientifiche attuali; b. riflettere in maniera sistematica sull'attività professionale e sulle sue conseguenze, segnatamente in base ad adeguate conoscenze delle condizioni specifiche, dei limiti professionali e delle fonti d'errore metodologiche; c. collaborare con i colleghi di lavoro in Svizzera e all'estero, nonché a comunicare e cooperare in un quadro interdisciplinare; d. affrontare la propria attività con senso critico nel contesto sociale, giuridico ed etico in cui si iscrive; e. valutare correttamente i problemi e lo stato psichico dei loro clienti e pazienti e applicare o raccomandare misure adeguate; f. coinvolgere le istituzioni sociali e sanitarie nelle attività di consulenza, accompagnamento e trattamento dei loro clienti e pazienti, nonché considerare le condizioni quadro giuridiche e sociali; g. gestire i mezzi disponibili in maniera economica; h. agire in modo riflessivo e autonomo anche in situazioni critiche.	<i>Art. 5 cpv. 2 lett. i</i> ² Nell'ambito del settore prescelto, il perfezionamento conferisce alle persone che l'hanno assolto la capacità di: i. essere in grado di utilizzare gli strumenti digitali nell'ambito delle cure in maniera competente e responsabile, comprenderne le potenzialità degli strumenti e i rischi connessi ed essere in grado di trasmettere ai clienti e pazienti le conoscenze necessarie per il loro utilizzo.